



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 116 del 26 Novembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

1.1.1. 58ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA Stagione Sportiva 2024/2025 (Fase Regionale)

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "TERZA FASE" - semifinali

*Seguito comunicazione del Comune di Massafra la gara SOCCER MASSAFRA 1963 - GALATINA CALCIO avrà luogo giovedì 28 novembre 2024 presso il Campo Comunale "Stadio Italia" er.ar. di Massafra **senza presenza di pubblico** con inizio alle ore 14,30.*

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Antonio Miani, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Gaetano Anaclerio, nella riunione del 26/11/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA C11

GARE DEL 3/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/11/2024 ATLETICO RACALE – GINOSA

Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

La società ASD GINOSA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD ATLETICO RACALE, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'irregolarità del campo di gioco, denunciata con riserva scritta consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'istante non ha contestato il giudizio sull'impraticabilità del campo, bensì il fatto che l'arbitro avrebbe dovuto espletare "le formalità di accertamento e verifica delle irregolarità riscontrate, alla presenza dei capitani delle squadre ed avrebbe dovuto attivarsi per allertare la Società ospitante".

La ricorrente ha allegato rilievi fotografici di zone di un campo di gioco che presenta lacerazioni ove, a proprio dire, si sarebbe dovuto svolgere l'incontro.

Per tali motivi l'istante ha chiesto ai sensi dell'art. 10 comma 1 C.G.S. la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente con Pec dell'8.11.24 ha trasmesso proprie deduzioni, eccependo, in via preliminare, la nullità del preavviso di ricorso, privo della firma del legale rappresentante della società ricorrente, come da allegato pervenute a mezzo PEC.

Nel merito, ha osservato che, essendo il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco di competenza dell'arbitro designato, ai sensi dell'art. 60 comma 1 delle NOIF, il direttore di gara ha ritenuto idoneo il campo di gioco prima dell'inizio della partita e, quindi, ha dato inizio all'incontro consentendone lo svolgimento sino al termine.

Per tali motivi la resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conferma del risultato conseguito sul campo.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. Puglia sul C.U. n. 110 del 19/11/2024, questo Giudice fissava la riunione del 26/11/2024 per la decisione del ricorso.

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD GINOSA va dichiarato inammissibile.

Dalla disamina della documentazione, questo Giudice rileva l'assenza di sottoscrizione del preannuncio di ricorso, che risulta totalmente privo di firma analogica o digitale e, dunque, deve considerarsi inesistente.

La stessa resistente ha allegato il preannuncio di ricorso, pervenute via PEC, privo di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, i ricorsi e i reclami devono essere "sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori"; l'art. 125 CPC, applicabile in virtù dei richiami al processo civile presenti nell'art. 3 del C.G.S e dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prescrive inoltre che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cfr. Cass. Civ. n. 1275/2011).

Al riguardo non è invocabile l'art. 49, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva il quale recita: "le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi", stante l'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale.

È del tutto ininfluyente ai fini procedurali la circostanza che la ricorrente abbia allegato la scansione del preannuncio firmato ai motivi di ricorso inviati in data 08/11/2024, quindi, tardivamente rispetto alla scadenza del termine perentorio per il deposito del preannuncio.

In proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima si è pronunciato in coerenza con quanto sopra esposto ed ha assunto che "poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275)"; "Sul punto, giova precisare che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell'applicazione del d. lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/10 e, consequenzialmente, al processo sportivo, in forza del rinvio per relationem che il CGS CONI fa al medesimo, ex art. 2, comma 6.", aggiungendo che "A tal proposito, è bene avvertire che, ove la dichiarazione allegata come file alla PEC (o la PEC stessa) non sia stata sottoscritta mediante firma digitale, è come spedire una raccomandata cartacea non firmata, cioè priva di "contenuto" giuridico senz'altro riferibile al mittente titolare della pec." (cfr. Collegio di Garanzia decisione n. 12/2021 del 5 febbraio 2021); ed ancora: "la disciplina della posta elettronica certificata (art.1, comma 1, lett. V-bis, CAD), quale sistema di comunicazione valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994, sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti.

(cfr. Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. - Sezione Prima n.32dell'11/5/2022) Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, deve rispettare determinati requisiti, primo tra tutti quello della sottoscrizione.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. GINOSA, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara in oggetto di 0-0 come conseguito sul campo.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 9/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/11/2024 MOLFETTA CALCIO - VIRTUS PALESE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società MOLFETTA CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società VIRTUS PALESE CALCIO, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore n. 30, FERRAREIS GAETANO, giocatore non regolarmente identificato e neppure inserito nella distinta di gara, sebbene impiegato dalla resistente durante la gara de quo.

La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lett. A del CGS. La resistente controdiceva specificando che il calciatore con la maglia n. 30, FERRAREIS GAETANO (15/3/2007) era stato regolarmente identificato dal Direttore di gara, sebbene erroneamente indicato in distinta con la maglia numero 3.

Pertanto, la resistente chiedeva la conferma del risultato come conseguito sul campo.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. Puglia sul C.U. n. 110 del 19/11/2024, questo Giudice fissava la riunione del 26/11/2024 per la decisione del ricorso.

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società MOLFETTA CALCIO è infondato e va respinto.

A tal proposito, l'Arbitro nel referto di gara ha precisato di aver accertato che "durante il riconoscimento pre gara il n. 3 Ferrar(e)is Gaetano indossasse la maglia numero 30 anziché la maglia numero 3", aggiungendo che "il dirigente della stessa abbia dimenticato di effettuare tale modifica sulla distinta (a) me presentate".

Lo stesso ha reso 19/11/2024 supplemento di rapporto in merito, confermando l'avvenuto riconoscimento prima della gara del predetto tesserato con il numero di maglia 30, nonché l'anomalia nella compilazione della distinta della società VIRTUS PALESE CALCIO, non corretta dal dirigente.

Tanto premesso, questo Giudice Sportivo Territoriale non ritiene sussistere alcuna posizione irregolare relativamente al calciatore indicato dalla parte ricorrente e, pertanto,

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dalla società MOLFETTA CALCIO e di disporre l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 2 in favore della società VIRTUS PALESE CALCIO.

ERRATA CORRIGE

Per mero refuso, nel C.U. n. 112 del 21/11/2024 risultano omesse le seguenti sanzioni e relative motivazioni:

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 300,00 RUFFANO CALCIO

Al termine della gara, mentre l'Arbitro si dirigeva verso la propria autovettura, sei persone estranee presenti all'interno dell'impianto, due delle quali riconducibili alla società RUFFANO CALCIO per via degli indumenti sportivi indossati, accerchiavano il Direttore di gara impedendogli di entrare all'interno del proprio veicolo. Uno dei soggetti proferiva frasi minacciose ed irrispettose nei confronti dell'Arbitro. Dopo alcuni minuti di minacce verbali ricevute, l'Arbitro riusciva ad entrare nella propria autovettura e ad allontanarsi senza ulteriori conseguenze. Nella circostanza il dirigente addetto al Servizio d'Ordine Sostitutivo, sebbene presente durante la gara, non presenziava sia all'uscita dagli spogliatoi e sia nel frangente innanzi descritto.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/1/2025

GAETANI VINCENZO (RUFFANO CALCIO)

Entrava in campo tenendo condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, condotta reiterata anche dopo il provvedimento di espulsione, nonché nel momento in cui l'Arbitro si accingeva a lasciare l'impianto con l'aggiunta di frasi minacciose.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/12/2024

CHIARILLO GIUSEPPE (RUFFANO CALCIO)

In qualità di Addetto al Servizio d'Ordine Sostitutivo.

GARE DEL 23/11/2024

PREANNUNCIO DI RICORSO

Gara del 23/11/2024 CITTÀ DI OTRANTO – VIRTUS MATINO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società POL.D. VIRTUS MATINO, ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/11/2024.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**